



*Al Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Riesame parziale del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 323 del 1° settembre 2022 di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Green Energy S.r.l. e dell'installazione per la produzione di oli vegetali della Società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A, situate nel Comune di Monopoli (BA), per la modifica delle prescrizioni nn. 42, 43, 189 e 190, inerenti ai reflui recapitati alla rete fognaria tramite gli scarichi SF1-IGE e SF1-COI e della prescrizione n. 162 relativa alla capacità dell'impianto di depurazione - ID 629/14112.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2019/2010 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per gli impianti di incenerimento di rifiuti;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2019/2031 del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022 n. 204;

VISTO il decreto n. 323 del 1° settembre 2022 del Ministro della transizione ecologica di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (nel seguito AIA) rilasciato alle Società interconnesse Ital Green Energy S.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A, per l'esercizio della centrale termoelettrica e dell'installazione per la produzione di oli vegetali situate nel Comune di Monopoli (BA);

VISTA la nota del 10 febbraio 2023, acquisita il 13 febbraio al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/20082, con la quale le Società hanno presentato istanza di modifica delle prescrizioni dell'AIA nn. 42, 43, 189 e 190, inerenti ai reflui recapitati alla rete fognaria tramite gli scarichi SF1-IGE e SF1-COI, e della prescrizione n.162 relativa alla capacità dell'impianto di depurazione, chiedendo di includere esplicitamente tra le autorizzazioni sostituite dall'AIA i provvedimenti autorizzativi rilasciati da Acquedotto Pugliese S.p.A., relativi ai suddetti scarichi SF1-IGE e SF1-COI;

VISTA la nota del 17 febbraio 2023, protocollo n. MiTE/23596, con la quale la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (nel seguito, Direzione generale) ha disposto l'avvio del procedimento di riesame dell'AIA, identificandolo con codice 629/14112;

VISTA la nota del 29 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1775, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/195288, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il Parere istruttorio conclusivo relativo al procedimento in oggetto (nel seguito, PIC);

VISTA la nota dell'11 dicembre 2023, protocollo n. 67638, acquisita il 12 dicembre 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/202908, con la quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha comunicato che il

parere reso dalla Commissione AIA-IPPC non comporta la necessità di aggiornare il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

VISTA la nota del 20 dicembre 2023, protocollo n. MASE/209380, con la quale la Direzione generale ha convocato, per il giorno 23 gennaio 2024, la Conferenza di servizi in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dell'articolo 14 e 14-*ter* della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Green Energy S.r.l. e dell'installazione per la produzione di oli vegetali della Società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A, situate nel Comune di Monopoli (BA);

VISTA la nota del 19 gennaio 2024, protocollo n. MASE/10265, con la quale la Direzione generale ha invitato a partecipare ai lavori della Conferenza, a supporto della Regione Puglia, la Società Acquedotto Pugliese SpA in qualità di gestore del servizio idrico integrato di cui le installazioni usufruiscono;

VISTA la nota del 23 gennaio 2024 protocollo n. DICA-2022-P, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/12229 con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni statali (nel seguito, RUAS) ha espresso il proprio parere sul riesame dell'AIA;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi sincrona, trasmesso ai partecipanti con nota del 26 gennaio 2024 protocollo n. MASE/15115;

CONSIDERATO che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 23 gennaio 2024, la Conferenza ha espresso parere favorevole al riesame parziale dell'AIA per l'esercizio della centrale termoelettrica della Società Ital Green Energy S.r.l. e dell'installazione per la produzione di oli vegetali della Società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A, situate a Monopoli (BA), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso con nota del 29 novembre 2023, protocollo n. CIPPC/1775, come modificato su richiesta della Regione, rettificato in merito ai refusi individuati ed in conformità con il parere del RUAS;

VISTA la nota del 1° febbraio 2024, protocollo n. CIPPC/194, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/19257, con la quale la Commissione AIA-IPPC ha trasmesso il Parere istruttorio Conclusivo aggiornato come concordato nella seduta della Conferenza del 23 gennaio 2024;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha proposto la trasmissione degli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Il decreto del Ministro della transizione ecologica del 1° settembre 2022, n. 323, di autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica e dell'installazione per la produzione di oli vegetali ubicate nel Comune di Monopoli (BA), rispettivamente della Società Ital Green Energy S.r.l., identificata dal codice fiscale 05363500728 e della Società interconnessa Casa Olearia Italiana S.p.A, identificata dal codice fiscale 01458780747, entrambe con sede legale in Via Orti, 1/A – 37050, San Pietro di Morubio Verona (VR), è aggiornato secondo quanto indicato nel parere istruttorio conclusivo trasmesso con nota della Commissione AIA/IPPC del 1° febbraio 2024, protocollo n. CIPPC/194, relativo alla modifica delle prescrizioni nn. 42, 43, 189 e 190, inerenti ai reflui recapitati alla rete fognaria tramite gli scarichi SF1-IGE e SF1-COI, e della prescrizione n. 162, relativa alla capacità dell'impianto di depurazione.
2. Le Società Ital Green Energy S.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A. sono rappresentate da un gestore unico (nel seguito, il Gestore) che risponde alle ottemperanze e agli obblighi di monitoraggio per entrambe le installazioni autorizzate con il citato D.M. del 1° settembre 2022, n. 323, come modificato dal presente decreto.
3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1 costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Si conferma la validità del vigente Piano di monitoraggio e controllo (prot. ISPRA n. 37652 del 4 luglio 2022, aggiornato dalla nota ISPRA n. 60828 del 4 novembre 2022), mentre rimangono per il resto valide tutte le disposizioni generali, le prescrizioni e i valori limite del decreto di AIA n. 323 del 1° settembre 2022.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-*decies*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
1. Il presente decreto è trasmesso in copia alle Società Ital Green Energy S.r.l. e Casa Olearia Italiana S.p.A, e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Puglia, alla Città metropolitana di Bari, al Comune di Monopoli (BA) e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
2. Ai sensi dell'articolo 29-*quater*, comma 13 e dell'articolo 29-*decies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati

del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

3. A norma dell'articolo 29-*quattordecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-*decies*, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, comma 1.

On. Gilberto Pichetto Fratin

